



CITTA' DI FROSINONE

Ripartizione V - Polizia Municipale

Approvato con Delibera di C.C. n. 125 del 16/07/1993

Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio di Noleggio da Rimessa con conducente svolto mediante autobus

* * * * *

Legge Regionale 4 Dicembre 1989, n. 73 recante disposizioni per l'approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus

Legge Regionale 9 Giugno 1992, n. 38 - Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4.12.89, n. 73 Disposizioni per l'approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) "Professione di trasportatore di viaggiatori su strada", l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;

b) "Imprese" qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.

Art. 2.
Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto con l'impiego di autobus è disciplinato:

- a) alla sezione II Capo III Titolo III del D.L. 30.04.1992, n.285;
- b) dal D.P.R. 16.12.1992, n.495;
- c) dai regolamenti CEE nn. 543/69 , 1463/70 , 514 e 515/72 , 1787/73 , 2827 , 2828/77 e da regolamento CEE n. 438/89, pubblicato sulla G.U. n.38 del 15.2.1982, in quanto applicabili;
- d) dalle Leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n.384;
- e) dal Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e successive integrazioni e modificazioni;
- f) dagli articoli 86 e 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 ;
- h) dalla Legge Regionale 4 dicembre 1989, n.73;
- i) dallo Statuto Comunale;
- l) dalla Legge Regionale 9 giugno 1992, n. 38;
- m) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3.

Determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimesa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze-autobus assentibili.

1. In conformità ai principi recati dall'art. 3, terzo comma, della Legge Regionale 4 dicembre 1989, n. 73, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello nazionale nonché la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e le strutture di promozione turistica, competenti per territorio e tenute presenti le prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e sue successive integrazioni e modificazioni, il numero ed il tipo degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimesa con conducente ed il corrispondente numero di licenze-autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio in questo Comune viene determinato come segue:

Minibus	da 9 a 16 posti	n. 2
Autobus	da 17 a 34 posti	n. 1
Autobus	da 35 posti ed oltre	n. 12

Totale n. 15

Le licenze eccedenti il numero sopra stabilito, continueranno ad essere esercitate dai rispettivi titolari, non potranno essere trasferite ad altro soggetto, salvo in caso di morte del titolare. In tal caso il trasferimento della licenza è tuttavia consentito esclusivamente a favore degli eredi che intenderanno proseguire in proprio l'attività di noleggio.

Con successivo e specifico atto deliberativo, verranno adottati i criteri atti ad individuare le licenze che saranno soggette a tale disciplina.

Art. 4.

Licenza comunale di esercizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimesa con conducente svolto a mezzo di autobus occorre oltre alla licenza comunale di esercizio la licenza di cui all'art. 86 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773

2. La licenza comunale di esercizio viene assegnata dalla Giunta Comunale sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti, rispettivamente, ai successivi articoli 6 ed 8 del presente regolamento, sentito il parere delle organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco del Comune, dopo che la deliberazione della Giunta Comunale, concernente l'assegnazione della licenza stessa, è divenuta esecutiva.

4. La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e sue modificazioni ed integrazioni.

5. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello assentibile ai sensi del precedente art. 3.

6. Quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi ovvero ricorrano altri motivi di pubblico interesse, il Comune può procedere alla riduzione ed al parziale ritiro delle licenze comunali di esercizio, sulla base di criteri e modalità e per il numero da stabilirsi mediante deliberazione della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello nazionale.

7. Si può procedere all'assegnazione di una seconda licenza allo stesso soggetto solo dopo aver esaurito la graduatoria.

8. Il Comune trasmette alla Regione, Assessorato ai Trasporti, copia delle licenze comunali di esercizio rilasciate, onde consentire alla stessa Regione l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

Art. 5.

Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di cinque anni, decorrente dalla data del suo rilascio. Essa è rinnovabile su domanda dell'interessato per eguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi articoli 22, 23 e 24 nonché i casi in cui la licenza stessa è ritirata dal Comune, secondo quanto stabilito al precedente art. 4, sesto comma.

2. La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare, di cessazione di azienda o di ramo di azienda.

3. Qualora la licenza comunale di esercizio sia intestata ad una ditta individuale, nel caso di morte del titolare, la licenza stessa passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attività di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto.

4. Il trasferimento della licenza comunale di esercizio è assentito con Ordinanza Sindacale, previo parere favorevole della Commissione di cui al punto 1) dell'art. 12 del presente regolamento;

5. In ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza comunale di esercizio si dà corso previo accertamento rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo articolo 6 lettere a), b), c) e d), nonché previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui al successivo art. 11.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 6.

Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali e ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonché ad enti ed aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

2. Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale.

2.1 Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
- e) risulti sottoposto con procedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

2.2 Il requisito della idoneità morale viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- b) nei casi di cui al punto 2.1;

- c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

3.2 Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore o un direttore anche da quest'ultimo.

4.2 Il requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

3. Requisito della idoneità finanziaria.

1.3 La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2.3 Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia dell'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni, nonché il capitale di esercizio.

3.3 In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di una attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a lire 100 milioni nella forma di cui all'allegato "A" al presente regolamento.

4.3 L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

4. Requisito della idoneità professionale.

4.1 Il requisito della idoneità professionale è dimostrabile da un attestato rilasciato dal competente ufficio provinciale della M.C.T.C.

5. Gli aspiranti al rilascio della licenza debbono dimostrare, tra l'altro, il possesso dei seguenti inderogabili requisiti:

- a) per le ditte individuali, le imprese, gli enti e le aziende pubblici, l'ubicazione della sede od uffici nonchè la disponibilità di attrezzature e di idonei immobili o aree attrezzate per il ricovero dei veicoli e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio, localizzati nel territorio del Comune di Frosinone;
- b) per le ditte individuali, il conseguimento da parte del titolare, del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli. Nel caso di imprese, enti ed aziende, detto certificato dovrà essere posseduto dai dipendenti adibiti alla guida degli autobus;
- c) per le ditte individuali e le imprese, l'iscrizione negli albi e/o nei registri, previsti dalle vigenti leggi;
- d) di essere proprietari degli automezzi che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalla vigente normativa e di fabbricazione, alla data di avvio del servizio stesso, non superiore a dieci anni;
- e) per le ditte individuali, di essere in possesso della cittadinanza italiana. Nel caso di imprese, di enti e di aziende pubblici, tale requisito dovrà essere posseduto dal legale rappresentante delle imprese, enti ed aziende pubblici predetti;
- f) per le ditte individuali, di risiedere nel Comune;
- g) di essere in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n.773 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 7.

Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo d'autobus

1. La istituzione, nel territorio del Comune, del servizio di noleggio da rimessa con conducente da svolgersi mediante autobus è deliberata, con proprio provvedimento dal Consiglio Comunale, sulla base delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Ferma restando la validità delle licenze già assentite in base alla deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.516 del 5.8.87, che modifica parzialmente la Delibera del Consiglio Comunale n.18 del 21.1.85.

Con la deliberazione indicata al precedente comma il Consiglio Comunale:

- a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale di esercizio;
- b) stabilisce i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;
- c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art.9 del presente regolamento;
- d) determina, in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art. 6, i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza predetta;
- e) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art. 11, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;
- f) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

Art. 8.

Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al sindaco del Comune di Frosinone:

2. In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente art.7, il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica e alle proprie complete generalità ed ai numeri di codice fiscale e di partita IVA, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli nonché l'ubicazione, nel territorio del Comune che istituisce il servizio medesimo, della sede degli uffici e degli altri immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.

3. Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) licenza di polizia amministrativa, ottenuta a norma dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone e, per le imprese artigiane, certificato di iscrizione al relativo Albo ai sensi della Legge 25 luglio 1956, n. 860;
- c) certificato di cittadinanza italiana ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- d) certificato di residenza nel Comune, ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- e) certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli;
- f) certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- g) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;
- h) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

4. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di società debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo sotto le lettere a) b) ed i), i seguenti ulteriori documenti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone;
- c) certificato di iscrizione presso la Cancelleria del competente Tribunale;
- d) per le società cooperative, iscrizione all'Albo Prefettizio;
- e) elenco dei soci e degli amministratori;
- f) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in capo allo stesso legale rappresentante (ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- g) elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autoveicoli;
- h) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub g) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- i) certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato to alle persone che saranno addette alla guida stessa.

5. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di enti od aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo sotto le lettere a), b), f) ed i) e quelli individuati al precedente quarto comma del presente articolo sotto le lettere g), h) ed i), i seguenti, ulteriori documenti:

a) regolamento aziendale;

b) elenco degli amministratori e dei direttori.

Art. 9.

Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze comunali di esercizio

1. In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle licenze stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.

2. La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso; ai titoli preferenziali di seguito elencati sarà attribuito il seguente punteggio:

- | | | |
|---|-------|---|
| a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa..... | punti | 5 |
| b) svolgere le predette attività nella forma di impresa artigiana..... | punti | 4 |
| c) aver acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso: | | |
| 1- l'anzianità di presenza operativa; | | |
| da uno a cinque anni..... | punti | 1 |
| oltre i cinque anni..... | punti | 2 |
| 2- la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti..... | punti | 1 |
| 3- il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale e imprenditoriale posta in essere; | | |
| da uno a cinque dipendenti..... | punti | 1 |
| da cinque a dieci dipendenti..... | punti | 2 |
| oltre dieci dipendenti..... | punti | 3 |
| 4- il numero di uffici aperti al pubblico nella Regione Lazio; | | |
| per un ufficio..... | punti | 1 |
| più di un ufficio..... | punti | 2 |
| 5- la dotazione di proprie rimesse con officina attrezzata; | | |
| per una..... | punti | 1 |
| più di una..... | punti | 2 |
| d) essere esercenti di autoservizi di linea..... | punti | 2 |
| e) alle imprese o società che abbiano i requisiti personali previsti dal D.L. n.448 del 20.12.91..... | punti | 2 |
| e, se anche residenti nel Comune di Frosinone alla data del bando di concorso..... | punti | 2 |

La Commissione per la formazione della graduatoria è composta dal Segretario Generale del Comune, che la presiede, dai Dirigenti delle Ripartizioni I^a, III^a, V^a. Le funzioni di segretario saranno assolve da un Capo Ufficio Amministrativo.

Art. 10.

Domanda per ottenere il rinnovo
od il trasferimento della licenza comunale di esercizio

1. Chi intende ottenere il rinnovo ovvero il trasferimento della licenza comunale di esercizio deve presentare domanda in carta legale, diretta al Sindaco.

2. Nel caso di rinnovo della licenza, la domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni precedente alla data di scadenza della licenza stessa.

3. Nel caso di trasferimento della licenza, il soggetto che aspira al trasferimento medesimo deve corredare la relativa domanda con i documenti specificati al precedente articolo 8.

Art. 11.

Cause di impedimento al rilascio, od al rinnovo,
della licenza di esercizio

1. Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero al rinnovo della licenza stessa, le seguenti circostanze accertate a carico del richiedente:

a) avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi;

b) essere incorso in condanne, passate in giudicato e per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, 31 maggio 1965, n.575, 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n.726, 23 dicembre 1982, n.836, sulla lotta alla delinquenza mafiosa;

d) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione e da un'arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;

e) essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;

f) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;

g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, comminati ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 4 Dicembre 1989, n. 73, sia da parte del Comune al quale la domanda è presentata, sia da parte di altri Comuni;

h) essere incorso in tre o più provvedimenti di sospensione della licenza di esercizio;

i) non essere in possesso dei requisiti indicati al precedente art.6.

Art.12.

Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli e degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente.

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, secondo comma, lettere a) e d) nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo o di trasferimento delle licenze, da una apposita Commissione composta dal Sindaco del Comune, o da un suo delegato che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso designato dal Consiglio Comunale nel suo seno, da un funzionario della Regione Lazio - Assessorato ai Trasporti, e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio più rappresentative a livello nazionale. Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. La predetta commissione è eletta dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.32, lettera m) della legge 8.06.1990, n.142, previa designazione da parte del Consiglio Comunale del rappresentante di sua competenza.

2. Nel corso del servizio, la Commissione di cui al precedente comma è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi dell'Amministrazione Comunale, per i conseguenti adempimenti di competenza, nonché all'Amministrazione Regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art.13, secondo comma, della Legge Regionale 4 dicembre 1989, n. 73.

3. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile così come stabilito dalle norme del D.L. 30.04.1992, n.285.

4. Ove, invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Comune, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo art.23, primo comma, lettera n) del presente regolamento.

Art. 13.

Sostituzione degli autoveicoli; modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti.

1. La sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune, sono soggetti a specifica autorizzazione del Comune, che vi provvede con provvedimento del Sindaco previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla Commissione di cui al punto 1) del precedente art.12.

2. La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui al punto 1) del precedente art. 12 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione, in via definitiva, dell'autobus adibito al servizio, sulla licenza comunale di esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.

Art. 14.

Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.

2. Gli stessi autobus debbono altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727.

Art. 15.

Tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus.

1. Le tariffe minime da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, saranno quelle stabilite volta per volta con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio in applicazione dell'art.11 secondo comma della Legge Regionale n.73 del 4 dicembre 1989.

2. I titolari delle licenze comunali di esercizio debbono tenere costantemente esposte, nelle autorimesse, negli uffici e sugli autobus, le tabelle tariffarie e provvedere a rendere note le tabelle stesse agli esercizi alberghieri, alle pensioni e locande, alle agenzie di viaggio, alle strutture di promozione turistica.

3. Spetta alla Commissione di cui al precedente articolo 11 il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate dall'esercente il servizio a quelle come sopra stabilite. Qualora la Commissione riscontri che il prezzo pattuito per il servizio da noleggio è inferiore alle tariffe minime stabilite dalla Regione, il Sindaco provvede a richiamare il titolare della licenza al rispetto delle tariffe determinate dal Comune.

Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, il Sindaco può proporre alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento di revoca della licenza, ai sensi del successivo art. 23, secondo comma, lettera c). In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

Art. 16.

Inizio e modalità di gestione del servizio

1. L'assegnatario della licenza comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso, il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero di telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

Art. 17.

Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

Art. 18.

Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 e le responsabilità di cui all'articolo 17 del presente regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti ulteriori obblighi:

- a) tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni Regionali e Comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe minime approvate dall'Amministrazione Regionale";
- b) tenere esposte nelle sedi legali e negli uffici copia autentica della licenza comunale di noleggio nonché le tabelle tariffarie di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- c) munire gli autoveicoli, oltrechè di contachilometri a graduazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla Legge 13 novembre 1978, n.727;
- d) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'Amministrazione Comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
- e) comunicare per iscritto alle Amministrazioni Regionale e Comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;
- f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le Amministrazioni Regionale e Comunale riterranno di disporre;
- g) iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio;

- h) stationare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse;
- 2. A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti, specifici divieti:
 - a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
 - b) di stationare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;
 - c) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - d) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

Art. 19.

Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa

- 1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nello espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ad esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse, di cui all'art.15;
- c) curare che il contachilometri ed cronotachigrafo funzionino regolarmente;
- d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

- e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
 - f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
 - g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e dalla carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
 - c) portare animali propri nell'autoveicolo;
 - d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
 - e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - g) fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 20.

Sospensione della corsa

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altra fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa senza la possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

Art. 21.

Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autobus sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 22.

Sospensione della licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.

2. Il provvedimento di sospensione viene adottato con deliberazione della Giunta Comunale e la sospensione stessa è disposta dal Sindaco sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. il Comune provvede, a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltrechè alla Regione anche all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, per i conseguenti adempimenti di competenza.

Art. 23.

Revoca della licenza comunale di esercizio

1. La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
- b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- c) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

- d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
- e) quando il titolare della licenza nel caso di ditte individuali, od il personale comunque addetto al servizio di noleggio, negli altri casi, abbia prestato la sua opera in violazione di norme penali e di leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando in capo al titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della società, ente od azienda titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne, con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;
- g) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o la società, l'ente o l'azienda, negli altri casi, abbiano rispettivamente trasferito la residenza e la sede in altro Comune;
- h) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- i) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;
- l) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;
- m) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;
- n) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autobus medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;
- o) quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione degli obblighi previsti dai precedenti articoli 14, 15, 16 e 18- primo comma, lettere a), b), e), f) ed h).

2. La revoca è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con atto del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art.15, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltrechè la Regione, anche l'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art.24.

Decadenza della licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:

- a) quando viene meno il possesso, da parte del titolare della licenza di uno dei requisiti di cui all'art.6 del presente regolamento;

- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

- c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;

- d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;

- e) per morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall'art. 5, terzo comma del presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.

3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato a cura del Comune, oltrechè la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 25.

Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.L. 235/92 e nel regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992, n.495, sono punite ai termini delle vigenti Leggi.

Art. 26.

Attività di vigilanza e di controllo

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Analogo compito di vigilanza è attribuito ai competenti uffici della Regione, fermo restando l'esercizio da parte della stessa Regione, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori ai sensi della Legge Regionale 4 dicembre 1989, n.73 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 della Legge Regionale 20 dicembre 1978, n.74.

Art. 27.

Tassa comunale per il rilascio od il rinnovo
della licenza di esercizio

1. Per il rilascio od il rinnovo della licenza comunale di esercizio è dovuta dal titolare della licenza stessa la relativa tassa comunale nella misura di L. 492.000= di cui al numero d'ordine, punto 1) della tabella sugli atti e dei provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni comunali in applicazione del D.L. 10.11.1978, n.702, come convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La corresponsione della tassa è effettuata mediante versamento sul c/c postale n. 13034038 intestato al Comune di Frosinone - Tassa di Concessione Comunale.

3. La misura di detta tassa è soggetta a revisione annuale.

Art. 28.

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della Legge Regionale 4 dicembre 1989, n.73.

2. Il presente regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

Art. 29.

Disposizioni finali e transitorie

1. I titolari di licenza per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus hanno tempo sei mesi per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltrechè alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.